Codice A1610B
D.D. 29 maggio 2020, n. 237
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GERMAGNANO (TO) Intervento: Costruzione di nuova stalla per il ricovero di 20 capi caprini e 9 capi bovini con annessa concimaia - Nct - F 12, pp160-167. Autorizzazione paesaggistica.

REGIONE PIEMONTE

ATTO N. DD-A16 237 DEL 29/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GERMAGNANO (TO) Intervento: Costruzione di nuova stalla per il ricovero di 20 capi caprini e 9 capi bovini con annessa concimaia – Nct - F 12, pp160-167. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del Decreto Legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge,

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.
Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Allegato 1

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Classif. 11.100/GESPAE/90/2020A/A1600A

Rif. n. 11931/A1610B del 03/02/2020
27359/A1610B del 11/03/2020

R E L A Z I O N E

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Germagnano** (TO)
Intervento: Costruzione di nuova stalla per il ricovero di 20 capi caprini e 9 capi bovini con annessa concimaia – Nct - F 12, pp160-167
Istanza: [redacted]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Germagnano (TO), con Posta Elettronica Certificata, in data 03/02/2020, con nota prot. n. 332/2020 del 01/02/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

visti gli atti integrativi, pervenuti dal richiedente in data 11/03/2020 (protocollo n.27359/A1610B);

considerato che gli interventi previsti consistono nel progetto per la costruzione di una nuova stalla per il ricovero di 20 capi caprini e 9 capi bovini, nonché annessa concimaia, da realizzarsi sul terreno di proprietà, individuato al Foglio n.12, mappali 160-167 del Nuovo Catasto Terreni del comune di Germagnano;

verificato che a ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica risulta essere in capo alla Regione;

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011- 432.1378

verificato che il Comune di Germagnano (TO), non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr;

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) e lett. g) del D.Lgs 42/2004;

considerato che le opere in progetto, riprendono in modo significativo le caratteristiche costruttive locali, come il basamento in pietra, le tamponature esterne in legno, ecc.

considerato pertanto, che le opere così come proposte, se realizzate nel pieno rispetto delle condizioni sotto riportate, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

con la presente, si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- ✔ le strutture in acciaio visibili dall'esterno (colonne - pilastri), siano rivestite in legno, al fine di restituire la percezione di un manufatto ligneo poggiato su basamento in pietra, in perfetta armonia con il contesto in esame.

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011- 432.1378

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	*Trasmissione docum. integrativa*	e-mail.pdf.p7m
2	*Relazione Paesaggistica*	GGLCNZ96R69C722E-28012020-1904.660_0.Relazione paesaggistica Guglielmotto2.pdf.p7m
3	*Tavola viabilità integrativa*	GGLCNZ96R69C722E-27022020-1540.660_0.TAVOLA VIABILITA'.pdf.p7m
4	*Foto aerea – punti scatto*	GGLCNZ96R69C722E-27022020-1540.660_1.FOTO AEREA.pdf.p7m
5	*Documentazione fotografica integrativa*	GGLCNZ96R69C722E-27022020-1540.660_2.ELABORATO FOTOGRAFICO INTEGRATIVO.pdf.p7m
6	*Istanza – Suap*	GGLCNZ96R69C722E-09072019-1441.MDA.Modello_0070.procura.pdf.p7m
7	*Tavola 2 prospetti-sezioni*	GGLCNZ96R69C722E-28012020-1904.660_1.T2 BIS.pdf.p7m
8	*Tavola 1 Planimetrie-piante*	GGLCNZ96R69C722E-22012020-1150.660_0.T1.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. GiancarloBruno

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011- 432.1378

Torino,

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
c.a. arch. Giovanni Paludi
c.a. arch. Giancarlo Bruno
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Oggetto: risposta alla nota Vs. prot. n. 35277 del 17/04/2020

AMBITO E SETTORE: tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **Comune di** GERMAGNANO (TO)
Bene e oggetto dell'intervento: *Costruzione di nuova stalla per ricovero bovini e caprini con annessa concimaia*
Indirizzo: terreno censito al N.C.T. al F. 12 nn. 160-167
DATA RICHIESTA: **Data di arrivo richiesta:** 17/04/2020
53 del 17/04/2020
RICHIEDENTE:
PROCEDIMENTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** PARERE VINCOLANTE
Destinatario: Regione Piemonte - Direzione Ambiente / pubblico

Vista la richiesta presentata da codesto Settore Regionale alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate per l'intervento di cui all'oggetto, preso atto che il Comune di Germagnano non risulta idoneo all'esercizio della delega;

esaminate la documentazione descrittiva e di progetto, comprendente gli atti integrativi trasmessi dal richiedente in risposta a codesto Settore regionale, acquisiti in data 11/03/2020, e la Relazione istruttoria allegate all'istanza,

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) (fascia di rispetto 150 m dal torrente Stura di Viù) e g) (area boscata) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

considerato che per l'opera in progetto vengono usati modelli e materiali conformi alle tradizioni costruttive locali;

verificata la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito oggetto di intervento, anche considerata la limitata visibilità dell'area ove è prevista la costruzione della nuova stalla da punti di vista e strade pubbliche;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, **esprime parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il progetto presentato, **confermando quale vincolante prescrizione quanto già indicato da codesto Settore**:

- venga limitato l'impatto degli elementi metallici della struttura portante visibili dall'esterno con un rivestimento in legno, al fine di restituire la percezione di un manufatto costruito secondo tipologie tradizionali; qualora tale soluzione non risulti tecnicamente percorribile, le parti in acciaio vengano mitigate con una verniciatura di colore testa di moro.

IL SOPRINTENDENTE
Luisa Papotti

documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il responsabile dell'istruttoria
arch. N. Ostorero